

L.R. 18/2005, art. 5; art. 6, c. 2;
art 37, c. 2 lett b); art. 38, c. 1 lett f)

B.U.R. 14/9/2005, n. 37

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 5 settembre 2005, n. 0285/Pres.

Regolamento concernente le convenzioni che prevedono l'accesso alle agevolazioni del Fondo nazionale per il diritto al lavoro dei disabili nonché per la concessione delle agevolazioni medesime.

Art. 1
(Finalità)

1. Il presente Regolamento definisce le procedure relative alle convenzioni di cui all'articolo 11, della legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili), finalizzate ad accedere alle agevolazioni del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, disciplinate dall'articolo 13, della legge medesima, e dal Regolamento emanato con decreto 13 gennaio 2000, n. 91 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, nonché le procedure per richiedere le agevolazioni medesime.

Art. 2
(Soggetti destinatari)

1. Possono stipulare le convenzioni e richiedere le agevolazioni i datori di lavoro privati, anche non soggetti all'obbligo d'assunzione di cui alla legge 68/1999, comprese le cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali), e i consorzi di cui all'articolo 8 della stessa legge, nonché le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali di cui all'articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266 (legge-quadro sul volontariato), gli organismi privati di cui agli articoli 17 e 18 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) e gli altri soggetti privati idonei a contribuire alla realizzazione degli obiettivi previsti dalla legge 68/1999, che presentino programmi di assunzioni o di tirocini formativi ai sensi dell'articolo 11, della legge medesima.

Art. 3
(Convenzioni)

1. Le Province predispongono i modelli per la presentazione delle domande di convenzione individuale, che devono essere presentate, debitamente compilate, con allegato il relativo programma agli uffici competenti, in originale ed in copia, con consegna a mano o tramite raccomandata con avviso di ricevimento.

2. Nel caso in cui il datore di lavoro che richieda una convenzione individuale non abbia adempiuto agli obblighi relativi alle assunzioni di cui all'articolo 3 della legge 68/1999, non può procedersi ad alcuna stipula di detta convenzione ove prima non sia stata stipulata apposita convenzione di programma ovvero siano stati attivati gli altri istituti previsti dalla legge 68/1999 (esclusioni, esoneri parziali, sospensioni, compensazioni territoriali), che garantiscano, in ogni caso, la corretta applicazione della normativa in materia di inserimento di soggetti disabili, avuto presente, in particolare, quanto stabilito dagli articoli 3 e 5 della legge 68/1999.

3. Gli uffici competenti, una volta constatata la corrispondenza dei programmi alle prescrizioni normative, provvedono ad informare con specifica comunicazione i datori di lavoro sulle procedure da seguire e sulla documentazione da presentare al fine di stipulare le convenzioni di cui all'articolo 11 della legge 68/1999 nonché sui termini perentori per la presentazione di detta documentazione preventivamente stabiliti dalla Provincia territorialmente competente. Non è possibile, in ogni caso, stipulare convenzioni individuali qualora in esse non sia stato individuato il lavoratore da avviare al lavoro.

4. I datori di lavoro che, entro il termine fissato nella comunicazione di cui al comma 3 non presentino la documentazione richiesta, non possono stipulare la convenzione.

5. La richiesta di rilascio del nulla osta relativa all'assunzione o la comunicazione dell'avvio del tirocinio formativo deve essere inoltrata entro quindici giorni decorrenti dal giorno successivo a quello della stipula della convenzione; diversamente la convenzione medesima si considera risolta e quindi inefficace. Analogamente si procede qualora l'assunzione non avvenga entro otto giorni dal ricevimento del nulla osta.

Art. 4

(Presentazione delle domande di ammissione alle agevolazioni)

1. Gli interessati, successivamente alla stipula della convenzione ed entro il termine perentorio di due mesi dall'assunzione o dall'inserimento in tirocinio possono presentare agli uffici competenti domanda di ammissione alle agevolazioni corredata dalla documentazione necessaria a verificare la sussistenza dei requisiti di ammissibilità previsti dal presente Regolamento, utilizzando la modulistica predisposta ed i modelli di dichiarazione da rendersi ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), nonché copia della convenzione perfezionata in ogni sua parte.

Art. 5

(Istruttoria)

1. Gli uffici, sulla base delle informazioni fornite dai richiedenti e avuti presenti i criteri di cui agli articoli 8 e 9, provvedono a formulare le graduatorie relativamente alle domande presentate dall'1 gennaio al 30 giugno e dall'1 luglio al 31 ottobre del

medesimo anno, sempre che riguardino programmi contenuti in convenzioni già stipulate, nonché a definire, nell'ambito di tali graduatorie, la durata e l'entità complessiva delle agevolazioni relativamente ad ogni domanda. L'approvazione delle graduatorie costituisce provvedimento di ammissibilità alle agevolazioni relativamente alle domande in esse contenute.

2. Sulla base delle graduatorie di cui al comma 1, gli uffici provvedono a verificare la disponibilità delle risorse rispetto alle domande presentate dall'1 gennaio al 30 giugno e successivamente, ove venga accertata residua disponibilità finanziaria, rispetto alle domande presentate dall'1 luglio al 31 ottobre dello stesso anno. Nel caso che vi siano domande per le quali, benchè ammissibili, non sia possibile procedere ad alcuna concessione delle agevolazioni per carenza di fondi, queste verranno inserite d'ufficio e per un'unica volta nelle graduatorie dell'anno successivo; ove anche in tali graduatorie non sia possibile procedere alla concessione delle agevolazioni per carenza di fondi, le richieste presentate vengono escluse dalle agevolazioni.

3. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 71, comma 3, del D.P.R. 445/2000, comporta la non ammissibilità alle agevolazioni la circostanza accertata che il richiedente abbia rilasciato dichiarazioni non veritiere.

4. Gli uffici competenti, provvedono a comunicare agli interessati le assunzioni ed i tirocini formativi per i quali è stato adottato un provvedimento di ammissibilità alle agevolazioni, specificando, nel caso, quelli per i quali non è tuttavia possibile procedere alla concessione delle medesime per carenza di fondi.

Art. 6

(Condizioni di ammissibilità relative ai beneficiari)

1. Le agevolazioni possono essere concesse ai datori di lavoro di cui all'articolo 2, a condizione che questi, al momento della stipula della convenzione e per tutto il periodo di concessione delle agevolazioni:

- a) se imprese, risultino iscritte al Registro delle imprese di una delle Province della Regione. Qualora il rapporto di lavoro o il tirocinio si svolgano in una sede secondaria o in un'unità locale, esse devono essere ubicate in una Provincia della Regione ed essere iscritte nel competente Registro delle imprese. Le cooperative ed i loro consorzi devono altresì risultare iscritte al Registro regionale delle cooperative;
- b) osservino nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti, ivi compresi per le cooperative i soci per i quali sussista un rapporto di lavoro subordinato, la disciplina normativa e le condizioni retributive previste dalla legge, dai contratti collettivi di lavoro e dagli eventuali accordi integrativi. Nel caso di cooperative e dei loro consorzi, queste, inoltre, per i rapporti di lavoro diversi da quello subordinato, devono corrispondere ai soci lavoratori un trattamento economico complessivo non inferiore ai minimi previsti, per prestazioni analoghe, dai contratti collettivi di lavoro del settore o della categoria affine; in assenza di contratti o di accordi collettivi specifici, un trattamento economico non inferiore ai compensi medi in uso per prestazioni analoghe rese in forma di lavoro

autonomo. In ogni caso tali obblighi devono risultare espressamente dai regolamenti interni delle cooperative come previsto dall'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142 (Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore).

2. Le associazioni, le fondazioni e gli esercenti le libere professioni, iscritti negli appositi albi, nonché le organizzazioni di volontariato iscritte nei Registri regionali di cui all'articolo 6 della legge 266/1991, gli organismi privati di cui agli articoli 17 e 18 della legge 104/1992 e gli altri soggetti privati idonei a contribuire alla realizzazione degli obiettivi previsti dalla legge 68/1999, devono avere rispettivamente la propria sede o studio nel territorio regionale nonché osservare quanto previsto dal comma 1, lettera b).

Art. 7

(Condizioni di ammissibilità relative ai lavoratori)

1. I lavoratori per i quali viene richiesto il contributo, al momento della stipulazione della convenzione, devono essere regolarmente iscritti negli elenchi di cui all'articolo 8 della legge 68/1999, tenuti dai competenti Uffici.

Art. 8

(Criteri per la formazione della graduatoria di accesso alle agevolazioni)

1. Al fine di realizzare un'oggettiva valutazione delle assunzioni e dei tirocini formativi previsti dal presente Regolamento in funzione delle risorse annualmente disponibili, si provvede ad ammettere alle agevolazioni le singole assunzioni e tirocini formativi secondo apposite graduatorie redatte avuti presenti i criteri dettati dall'articolo 6 del decreto 91/2000 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, secondo i punteggi di seguito riportati:

- a) assunzioni di disabili che presentano particolari difficoltà di inserimento:
 - 1) soggetti con invalidità compresa fra l'80% ed il 100% o soggetti con minorazioni ascritte dalla prima alla terza categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915 e successive modificazioni: punti 100;
 - 2) soggetti con invalidità compresa fra il 67% ed il 79% o soggetti con minorazioni ascritte dalla quarta alla sesta categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con D.P.R. 915/1978 e successive modificazioni: punti 75;
- b) assunzioni in ragione della forma di rapporto di lavoro dipendente instaurato:
 - 1) rapporti di lavoro a tempo indeterminato: punti 100;
 - 2) rapporti a tempo determinato e contratti di formazione e lavoro e apprendistato: punti 2 per ogni mese di lavoro;
- c) periodi di tirocinio formativo: punti 1 per ogni mese di tirocinio formativo;
- d) assunzioni che prevedono rapporti contrattuali di telelavoro: punti 25;
- e) assunzioni che favoriscano l'inserimento lavorativo delle donne disabili: punti 25.

2. Per l'utilizzo del 10% delle risorse previste dall'articolo 13, comma 1, lettera a), della legge 68/1999, riservate esclusivamente all'assunzione dei lavoratori con handicap intellettuale e psichico, con esclusione pertanto degli inserimenti lavorativi in tirocinio di detti lavoratori, si procede alla formulazione di specifiche graduatorie sulla base dei seguenti criteri e secondo i punteggi di seguito riportati, restando invariati i punteggi di cui al comma 1, lettere b), d) ed e):

- a) esclusione dei lavoratori portatori di invalidità compresa fra il 67% ed il 100%;
- b) soggetti con invalidità compresa fra il 50% ed il 66%: punti 75;
- c) soggetti con invalidità superiore al 33% ed inferiore al 50%: punti 50.

3. Fatto salvo quanto previsto dal comma 4, ai fini della formulazione delle graduatorie di cui ai commi 1 e 2, il punteggio relativo ad ogni assunzione o inserimento è dato dalla somma dei singoli punteggi come riportati nei commi medesimi. In caso di parità di punteggio si terrà conto, al fine di stabilire la precedenza, prioritariamente del maggior periodo di iscrizione negli appositi elenchi di cui all'articolo 8 della legge 68/1999 tenuti dai competenti uffici, in secondo luogo della maggiore percentuale di invalidità relativa al lavoratore ed in ultimo luogo della data di presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni.

4. Nel caso di tirocinio formativo, ai fini della formulazione della graduatoria si prende in considerazione esclusivamente il periodo svolto con tale modalità con esclusione pertanto, nel computo, dei punteggi di cui alle lettere a), b), d) ed e) del comma 1, fermo restando che i benefici concedibili sono quelli indicati all'articolo 13, comma 3, della legge 68/1999, per la durata del tirocinio previsto.

Art. 9

(Criteri di computo del periodo ammissibile alle agevolazioni per i rapporti di lavoro dipendente)

1. Tenuto conto di quanto previsto dal comma 2, dell'articolo 8, concernente l'utilizzo del 10% delle risorse disponibili ai sensi del secondo periodo della lettera a), del comma 1, dell'articolo 13, della legge 68/1999, al fine di definire l'entità e il periodo massimo delle agevolazioni concedibili si fa riferimento alla tabella di cui all'allegato A, fatto salvo quanto previsto dal comma 2.

2. Nei casi di rapporti di lavoro a termine, la durata dell'agevolazione non può comunque essere superiore al periodo lavorativo stabilito.

Art. 10

(Utilizzo delle risorse)

1. Le risorse del Fondo finanziano la fiscalizzazione dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro, come previsto dall'articolo 13, comma 1, lettere a) e b), della legge 68/1999 nonché gli oneri di cui al predetto articolo 13, comma 3.

Art. 11

(Modalità di erogazione delle agevolazioni)

1. Le agevolazioni vengono erogate annualmente a rendiconto degli oneri effettivamente versati dai datori di lavoro previa richiesta da presentarsi con le modalità ed i termini fissati dalla Provincia competente per territorio.

2. Le erogazioni vengono effettuate nel limite degli importi concessi sulla base di quanto dichiarato dai beneficiari in fase di presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni; non è pertanto rideterminabile in aumento l'importo totale delle agevolazioni erogabili.

Art. 12

(Cause di sospensione dell'erogazione o di revoca delle agevolazioni)

1. Si procede alla sospensione dell'erogazione delle agevolazioni ed alla loro eventuale revoca nei casi e con le modalità previste dagli articoli 47 e 48 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso). La circostanza accertata che il richiedente abbia rilasciato dichiarazioni non veritiere, fermo restando quanto previsto dall'articolo 71, comma 3, del D.P.R. 445/2000, comporta la revoca del provvedimento di concessione.

2. Le somme eventualmente già erogate, comprensive degli eventuali interessi dovuti ai sensi dell'articolo 49 della legge regionale 7/2000, devono essere restituite secondo le modalità contenute nel provvedimento di revoca.

3. La cancellazione dell'impresa dal Registro delle imprese di una Provincia della Regione, la soppressione della sede secondaria o dell'unità locale nella Regione, lo scioglimento e la messa in liquidazione della società, dell'associazione, dell'ente, la cancellazione dall'Albo professionale, la chiusura dello studio, e per le cooperative, la cancellazione dal Registro regionale delle cooperative, nonché l'instaurarsi di procedure concorsuali, comportano la reiezione della domanda o la revoca delle agevolazioni concesse, ma non ancora erogate.

Art. 13

(Variazioni intervenute nel soggetto richiedente)

1. In caso di trasformazione della società, di fusione, di conferimento d'azienda e di trasferimento d'azienda, le agevolazioni vengono concesse od erogate al soggetto subentrante a condizione che lo stesso sia in possesso dei requisiti che danno titolo ad ottenere i contributi. A tal fine, unitamente alla documentazione necessaria per la concessione o l'erogazione delle agevolazioni, dovrà essere trasmessa copia dell'atto di trasformazione o di fusione, o dell'atto costitutivo della società con conferimento d'azienda o dell'atto di trasferimento d'azienda inter vivos; in caso di trasferimento d'azienda mortis causa dovrà essere invece prodotta copia della denuncia di successione

o, se gli eredi non sono tenuti a presentarla, dichiarazione sostitutiva di atto notorio in tal senso.

Art. 14
(Controlli)

1. Gli uffici competenti si riservano la facoltà, in qualsiasi fase dell'intervento, di effettuare controlli in ordine alle assunzioni e agli inserimenti in tirocinio ammesse alle agevolazioni, anche attraverso le strutture dell'INPS, delle Direzioni provinciali del lavoro e degli altri soggetti erogatori di incentivi.

Art. 15
(Disposizioni in materia di integrazione della documentazione mancante)

1. Nel caso di carenza di documentazione i competenti uffici provvedono per una sola volta a richiedere agli interessati l'invio della documentazione mancante ovvero l'integrazione della documentazione e delle informazioni incomplete, nonché ogni elemento necessario a verificare dati tra loro contrastanti. Gli interessati sono tenuti a fornire quanto richiesto entro il termine perentorio di quindici giorni dalla data di ricevimento dell'apposita comunicazione, a pena di rigetto dell'istanza o della richiesta di erogazione delle agevolazioni.

2. Ai fini dell'osservanza dei termini previsti dal presente Regolamento, in caso di consegna a mano fa fede la data di arrivo agli Uffici; qualora la documentazione sia inviata a mezzo raccomandata, fa fede la data del timbro postale, purchè la documentazione pervenga entro quindici giorni dalla scadenza prevista per la sua presentazione. In entrambi i casi il termine che scade in un giorno non lavorativo per gli Uffici competenti è prorogato al primo giorno lavorativo successivo.

Art. 16
(Trasferimento di sede)

1. Nel caso di trasferimento di sede dei beneficiari delle agevolazioni da una Provincia ad un'altra, purchè nell'ambito del territorio regionale, resta competente, ai fini dell'erogazione delle agevolazioni medesime, la Provincia presso la quale l'interessato ha presentato domanda di ammissione alle agevolazioni. Analogamente si procede nell'ipotesi di trasferimento della sede secondaria, dell'unità locale o dello studio da una provincia all'altra, purchè nell'ambito del territorio regionale.

Art. 17
(Computo dei termini)

1. Ai fini del computo di ogni termine previsto dal presente Regolamento trovano applicazione le disposizioni dell'articolo 2963 codice civile e dell'articolo 155 codice di procedura civile.

Art. 18
(Abrogazione)

1. È confermata l'abrogazione del «Regolamento concernente le convenzioni che prevedono l'accesso alle agevolazioni del Fondo nazionale per il diritto al lavoro dei disabili nonché per la concessione delle agevolazioni medesime» approvato con decreto del Presidente della Regione 21 maggio 2003, n. 0139/Pres..

Art. 19
(Entrata in vigore)

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia e trova applicazione per le domande presentate a far data dalla data di entrata in vigore della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro).

Allegato A (articolo 9)

Tabella per il computo del periodo ammissibile ai benefici

	A	B	C
	100% della fiscalizzazione per anni	50% della fiscalizzazione per anni	100% della fiscalizzazione per anni
Punteggio			
Da 225 a 250	8	5	2 e 6 mesi
Da 200 a 224	7	5	2 e 6 mesi
Da 175 a 199	6	5	2 e 4 mesi
Da 150 a 174	4	4 e 8 mesi	2 e 2 mesi
Fino a 149	3	4 e 4 mesi	2

1. La colonna A si riferisce ai disabili con invalidità sia fisica che psichica superiore al 79% o soggetti con minorazioni ascritte dalla prima alla terza categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915 e successive modificazioni.

2. La colonna B si riferisce ai disabili con invalidità sia fisica che psichica compresa fra il 67 ed il 79% o soggetti con minorazioni ascritte dalla quarta alla sesta categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915 e successive modificazioni.

3. La colonna C si riferisce ai disabili psichici con invalidità compresa tra il 33% e il 66% cui è destinata la riserva del 10% delle risorse disponibili ai sensi del secondo periodo della lettera a), del comma 1, dell'articolo 13, della legge 68/1999.